



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori LUCIDI, CASTALDI, GIROTTO, MARTELLI, TAVERNA, SCIBONA, BLUNDO, GAETTI, SIMEONI, FATTORI, LEZZI, BERTOROTTA, SANTANGELO, DONNO, CAMPANELLA, COTTI, ENDRIZZI, BOTTICI, GIARRUSSO, BATTISTA, BOCCHINO, BENCINI, MORONESE, FUCKSIA, CATALFO, PAGLINI, CAPPELLETTI, PUGLIA, MANGILI, VACCIANO, BULGARELLI e MONTEVECCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2013

Modifiche alla legge 15 febbraio 1953, n. 60,
in materia di incompatibilità dei parlamentari

ONOREVOLI SENATORI. - La disciplina dell'ineleggibilità, dell'incompatibilità e del conflitto di interessi, se è indispensabile per una democrazia compiuta, può limitarne e correggerne le possibili distorsioni. Tale disciplina, infatti, è ispirata non all'esigenza di consentire al popolo di scegliere liberamente, ma di sottoporre la stessa scelta popolare a limiti, così come vuole l'articolo 1 della Costituzione, per cui la sovranità appartiene al popolo ma si esercita nei modi stabiliti dalla legge. Questo significa, in altri termini, che la democrazia, intesa come governo del popolo, deve sottostare anch'essa a norme che temperano le decisioni popolari, nel nome di altri interessi pubblici, quali quello della distinzione tra proprietà e potere, quello della separazione tra interessi privati e interessi pubblici, quello della divisione degli stessi poteri pubblici.

Segnatamente, l'incompatibilità è quella situazione giuridica in cui il soggetto, validamente eletto, non può cumulare nello stesso tempo la funzione di parlamentare con altra carica, al fine di assicurare che l'imparziale esercizio delle funzioni elettive non venga minacciato da conflitti di interessi o da motivi di ordine funzionale.

È la stessa Costituzione a stabilire che la carica di parlamentare è incompatibile con le seguenti: Presidente della Repubblica (che, ai sensi dell'articolo 84, è ufficio incompatibile con qualsiasi altra carica); membro del Consiglio superiore della magistratura (articolo 104); consigliere regionale (articolo 122); giudice della Corte costituzionale (articolo 135). In attuazione dell'articolo 65 della Costituzione, ai sensi del quale la legge determina i casi di ineleggibilità e di

incompatibilità con l'ufficio di deputato e di senatore, numerosi casi di incompatibilità sono previsti dalla legge ordinaria, in particolare dalla legge 15 febbraio 1953, n. 60, recante «Incompatibilità parlamentari».

Tuttavia, l'esperienza parlamentare repubblicana ha mostrato svariate lacune applicative delle norme costituzionali e ordinarie determinando, nei fatti, anche in forza dell'accertamento camerale delle incompatibilità, una grave distorsione dell'istituto.

Dunque, fermo restando il quadro normativo esistente, occorre introdurre l'ultimo tassello già ampiamente delineato dal legislatore, che si traduce in un intervento modificativo della legge n. 60 del 1953, in modo da precisare ogni possibile incompatibilità, evitando il doppio incarico per le funzioni politiche.

Per questo, l'articolo 1 del presente disegno di legge interviene sulla norma citata in due modi: si introduce, limpidamente, l'incompatibilità della carica di parlamentare con qualsiasi altra carica pubblica elettiva e si conferma quella con altre cariche pubbliche o private. Si rafforza, inoltre, attraverso la previsione della decadenza del parlamentare, la procedura applicativa accertativa dell'incompatibilità che, ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione, deve comunque spettare alla Camera di appartenenza.

Nell'articolo 2 è sancita la disciplina transitoria che contempla uno *spatium* di quindici giorni per esercitare l'opzione che, giova ricordarlo, è la prima e fisiologica conclusione del procedimento di contestazione della causa di incompatibilità.

L'articolo 3, infine, dispone circa l'entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche alla legge 15 febbraio 1953,
n. 60, in materia di incompatibilità
parlamentari)*

1. Alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«I membri del Parlamento non possono ricoprire cariche pubbliche elettive o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati. I membri del Parlamento non possono inoltre ricoprire incarichi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

b) all'articolo 8, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Decorso il termine di cui all'articolo 7, anche nel caso in cui la causa di incompatibilità sopravvenga, la Camera di appartenenza delibera immediatamente ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione e pronuncia la decadenza del parlamentare».

Art. 2.

(Disciplina transitoria)

1. I membri del Parlamento in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali esista o si determini qualcuna delle incompatibilità previste dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, optano, nel termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, fra le cariche che ricoprono ed il mandato parlamentare.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.